



34808-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 854/2022
ROSSELLA CATENA		CC - 13/07/2022
MICHELE ROMANO		R.G.N. 1497/2022
EGLE PILLA		
PAOLA BORRELLI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nata a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nata a (omissis)
(omissis) nata il (omissis)

avverso il decreto del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha
chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti da (omissis) , (omissis)
(omissis) e (omissis) ; rigettarsi i ricorsi proposti nell'interesse di (omissis)
(omissis) , (omissis) , (omissis) e (omissis) ; annullarsi il decreto
limitatamente al ricorso proposto nell'interesse di (omissis) .

RITENUTO IN FATTO

1. Il decreto impugnato è stato pronunciato il 16 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato parzialmente il decreto del Tribunale della Capitale del 20 gennaio 2020 che aveva disposto l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei proposti (omissis) e (omissis) (detto (omissis)); le misure patrimoniali vedevano quali terzi interessati — tra gli altri, per quanto di specifico interesse in questa sede — (omissis) (moglie di (omissis)), (omissis) (nipote dei fratelli (omissis)), (omissis) , (omissis) (moglie dello (omissis)) e la cittadina cinese (omissis) .

La proposta applicativa di misura di prevenzione personale riguardava anche (omissis) (detto (omissis)) e (omissis) (detto (omissis)), ma il Tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere in quanto i predetti erano già sottoposti alla sorveglianza speciale in forza di due distinti decreti, divenuti definitivi, precedentemente emessi dal Tribunale di Roma.

1.1. Il decreto riguarda le misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate ad appartenenti al clan (omissis) e a soggetti ritenuti intestatari fittizi di beni per conto degli accoliti della compagine.

Alla struttura e alle caratteristiche operative di tale aggregato criminale il provvedimento impugnato ha dedicato un apposito paragrafo (pag. 27 e segg.) in cui ha ricostruito, attraverso quanto emerso dai provvedimenti giudiziari che lo hanno riguardato, alcuni dei quali giunti fino anche all'attenzione di questa Corte, la genesi del sodalizio, sorto prima quale satellite e servente del clan (omissis) — operante nel medesimo contesto territoriale — e poi assunto a dignità propria dopo la disarticolazione del primo, con una capacità di infiltrarsi nell'imprenditoria onesta, non solo imponendo tangenti, ma pretendendo altresì di sostituirsi agli imprenditori presi di mira, pur non apparendo formalmente.

Si legge nel decreto impugnato che il clan (omissis), come riconosciuto anche da questa Corte, rappresenta un esempio di mafia atipica ed emergente, che, grazie all'avviamento costituito dalla collaborazione con il clan (omissis), ha preso il controllo del territorio ostiense. E' così che la neoformazione si è resa particolarmente attiva nel settore delle estorsioni e dell'usura — grazie alle quali gli (omissis) sono riusciti ad impossessarsi di attività commerciali — ma anche nel traffico di stupefacenti e nella gestione delle sale giochi. Al clan (omissis), inoltre, è riferibile il duplice omicidio di due appartenenti al clan contrapposto dei (omissis) ed una pluralità di atti intimidatori e violenti tesi alla sopraffazione di coloro che gravitassero intorno alla compagine perdente, anche come atto dimostrativo della propria forza agli occhi della popolazione locale



1.2. Quanto alle statuizioni del presente procedimento, volendo limitare le indicazioni a quanto necessario per chiarire la portata dei ricorsi, deve precisarsi che:

- a (omissis) e (omissis), riconosciuti gravati da pericolosità sociale «*pluriqualificata*», è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale, per la durata di tre anni per il primo e di anni due per il secondo;

- nei confronti di (omissis), è stata altresì disposta la confisca di un'autovettura e delle consistenze economiche presenti su un conto corrente bancario e su un deposito a risparmio postale;

- nei confronti di (omissis), è stata ordinata la confisca di un'autovettura Toyota Land Cruiser;

- nei riguardi di (omissis) (nipote di (omissis)), è stata disposta la confisca di un immobile di via della (omissis), in quanto ritenuto nella disponibilità dello zio;

- nei confronti di (omissis) (compagna di (omissis)), è stata ordinata la confisca dell'abitazione di (omissis), reputata fittiziamente intestata a lei dal (omissis);

- nei riguardi dei coniugi (omissis) ed (omissis), è stata ordinata la confisca della totalità delle quote e del patrimonio sociale delle società (omissis) (:(omissis)) (omissis) s.r.l. e (omissis) s.n.c., in quanto reputate riferibili agli (omissis);

- nei confronti di (omissis), è stata disposta la confisca del 59 % delle quote della (omissis) s.r.l.

La Corte di appello ha respinto gli appelli dei predetti con riferimento ai beni sopra indicati, mentre ha stimato che l'appello di (omissis) fosse inammissibile in quanto ella aveva impugnato non già in proprio per la restituzione delle quote della società (omissis) s.r.l., ma quale legale rappresentante di quest'ultima, carica che, a seguito della confisca della totalità delle quote, del subingresso dell'amministratore giudiziario e della nomina di un nuovo amministratore, non le apparteneva più.

2. Contro il decreto di cui sopra hanno proposto ricorso per cassazione tutti i predetti a mezzo dei rispettivi difensori e, per quanto riguarda i terzi interessati, procuratori speciali.

3. Il proposto (omissis) (detto (omissis)) ha proposto ricorso per cassazione a ministero dell'Avv. (omissis), suo difensore di fiducia.

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 1, 4 e 8 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, quanto, in particolare, al profilo dell'attualità della pericolosità sociale. Non basterebbe — sostiene il ricorrente — giustificare la misura di prevenzione con la condanna irrevocabile ad otto anni di reclusione per il reato di cui all'art 416-*bis* cod. pen. La Corte territoriale avrebbe mancato di considerare quanto sostenuto nel primo motivo di appello, vale a dire che la partecipazione associativa di (omissis) al sodalizio si era protratta solo dal 2015 al 2016, che era risalente nel tempo e che (omissis) era incensurato. La partecipazione ad una compagine mafiosa non può tradursi automaticamente in una presunzione di pericolosità qualificata.

3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sostiene il ricorrente che la confisca della Volkswagen Tiguan tg. (omissis) e delle consistenze economiche presenti su un conto corrente bancario e su un deposito a risparmio postale subita nel presente procedimento è stata giustificata solo con la condanna per il reato associativo, a dispetto del fatto che (omissis) sarebbe stato coinvolto nel sodalizio solo per fatti del 2015 e 2016 in relazione ad episodi di usura e di esercizio abusivo del credito per poche migliaia di euro, condotta, quest'ultima, per cui in appello è caduta l'aggravante mafiosa, risultato che il ricorrente ha perseguito con il ricorso per cassazione anche contro la condanna per usura aggravata. Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno evidenziato che il ricorrente ha lavorato in ambito aeroportuale dal 1988 al 2018 ed avrebbero fatto emergere che egli aveva ricevuto stipendi oltre la media e risarcimenti anche ingenti e che non aveva mai avuto un tenore di vita particolarmente dispendioso; egli, inoltre, sarebbe passato da una società datrice di lavoro all'altra, sicché aveva percepito più volte liquidazioni. Il ricorrente passa, quindi, a contestare i parametri di calcolo adoperati dalla Guardia di Finanza nelle tabelle, in tesi errati per eccesso, e la spesa ritenuta per l'acquisto di tre autovetture. Contesta, infine, il ricorrente che la Corte territoriale abbia stimato che, in capo alla parte, vi fosse un onere di esibire tutti gli estratti conto di rapporti sottoposti a sequestro.

4. Il ricorso presentato nell'interesse di (omissis) dall'Avv. (omissis) (omissis) consta di un unico motivo, che denuncia violazione degli artt. 1, 4 e 8 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per difetto del requisito dell'attualità della pericolosità sociale. Quest'ultima era stata apoditticamente ritenuta sulla sola scorta della condanna di (omissis) quale mero partecipe per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., partecipazione che peraltro si è estrinsecata in un arco di tempo di appena cinque mesi, vale a dire tra l'anno 2015 ed il 2016. Contesta, quindi, l'impugnante che il requisito dell'attualità della pericolosità sociale sia



stato ricavato dall'unica sentenza irrevocabile per il reato di associazione mafiosa, senza soffermarsi sulla sua specifica posizione e sulla sua personalità.

5. (omissis) (detto (omissis), fratello di (omissis)) ha proposto ricorso a mezzo dell'Avv. (omissis), che ha formulato un unico motivo, con il quale si lamenta violazione di legge anche sotto il profilo di motivazione apparente e/o inesistente quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti della confisca del veicolo Toyota Land Cruiser. Sostiene la parte che la misura patrimoniale era stata fondata sulla condanna per il reato associativo. Nel medesimo procedimento, tuttavia — si legge nel ricorso — (omissis) era stato assolto per un episodio estorsivo e per due fatti di trasferimento fraudolento di valori, sicché residua solo la condanna ex art. 416-*bis* cod. pen., per duplice omicidio pluriaggravato e per detenzione e porto abusivi di armi. Non si tratta, dunque, di reati a matrice lucrogenetica ed il ricorrente ed il suo nucleo familiare disponevano di redditi sufficienti per acquistare l'autovettura, come ricostruito nel decreto di prime cure. La Corte di appello non ne ha tenuto conto, limitandosi a confermare la confisca sulla scorta della sola condanna per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

6. L'Avv. Giraldi — quale difensore e procuratore speciale — ha presentato ricorso anche nell'interesse del terzo interessato (omissis) (nipote dei fratelli (omissis)).

L'unico motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 quanto alla confisca dell'immobile di via della Santabarbara. Il profilo di violazione di legge risiederebbe nel fatto che la Corte ha ritenuto che il metodo analitico indicato dalla difesa, in tema di ricostruzione tecnico-contabile dell'acquisto originario dell'immobile, sia inidoneo a sostenere una decisione, privilegiando, invece, il dato storico-giuridico della condanna di (omissis) come promotore dell'associazione mafiosa. Prosegue il ricorrente sostenendo che la Corte territoriale ha confermato il provvedimento di confisca sulla scorta del mancato incasso di un assegno e sulla base della ritenuta mancanza di provvista economica della famiglia di (omissis), senza pronunciarsi circa le deduzioni documentali fornite dalla difesa. La Corte territoriale ha errato non considerando che l'immobile era pervenuto a (omissis) (omissis) in eredità dal padre (omissis), in epoca assolutamente antecedente (anni '90) ai fatti per i quali il predetto (omissis) ha riportato condanna, senza una verifica sulle disponibilità patrimoniali di (omissis) e del suo nucleo familiare.

7. Anche la terza interessata (omissis) (compagna di (omissis) (omissis)) ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore e procuratore speciale Avv. (omissis).

Il motivo unico di ricorso denuncia lamenta violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 quanto alla confisca dell'immobile di via Piombino 24, venduto da (omissis) alla compagna odierna ricorrente. Dopo aver riportato ampio stralcio dei motivi di appello, la ricorrente afferma che la Corte territoriale si è limitata a valorizzare, ai fini dell'ablazione, il mancato incasso di due assegni che costituivano il pagamento del prezzo dell'immobile, senza nulla argomentare circa le ulteriori deduzioni difensive in ordine alla provvista economica sottostante. La Corte territoriale avrebbe tralasciato il metodo analitico a favore di quello storico-giuridico, trascurando altresì che i beni oggetto di confisca furono acquistati da (omissis) negli anni '90, prima dei fatti per cui egli ha riportato condanna. L'istruttoria sul punto sarebbe stata lacunosa in quanto fondata in massima parte sulla verifica fiscale dei redditi del sottoposto e del nucleo familiare negli anni 2014-2016.

8. I terzi interessati (omissis) **ed** (omissis) hanno proposto due ricorsi identici a ministero, rispettivamente, dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis), loro procuratori speciali, contro la confisca della totalità delle quote e del patrimonio sociale della società (omissis) (omissis) s.r.l. e (omissis) s.n.c.

8.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. La confisca era stata disposta ritenendo che il locale di (omissis) fosse nella disponibilità degli (omissis) e che la circostanza che l'attività fosse inizialmente sana non escludeva la successiva infiltrazione criminale. Tuttavia, nel decreto impugnato non era stato individuato il *quommodo* di tale infiltrazione criminale. La violazione di legge si era manifestata sotto due diversi aspetti:

- la confisca era stata disposta nonostante la riconosciuta liceità dell'investimento iniziale, riconducibile a risorse proprie dei terzi intestatari; l'unico caso in cui, in una situazione di tal fatta, sarebbe stata possibile la confisca era che il proposto avesse acquistato i beni dagli effettivi e legittimi titolari, lasciando a loro l'intestazione formale, ma ciò non era provato.

- il decreto lasciava intendere, anzi, che il controllo delle sale giochi dei ricorrenti fosse stato ottenuto mediante attività criminose commesse ai danni dei titolari, il che ne inibiva la confisca. In questi casi sarebbe stata al più applicabile l'amministrazione giudiziaria temporanea di cui all'art. 34 d.lgs. 6 settembre



2011 n. 159. La confisca del bene del terzo impone la dimostrazione della partecipazione di quest'ultimo alla creazione della schermatura.

8.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 191, 194, comma 3 e 195, comma 7, cod. proc. pen. quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (omissis) e (omissis) ; queste ultime erano inutilizzabili sia perché i dichiaranti non erano stati in grado di indicare la fonte diretta della notizia, sia perché avevano riferito di voci correnti del pubblico. L'inutilizzabilità nel processo penale si riverbera sul processo di prevenzione, come sancito da Sezioni Unite n. 13426 del 19 aprile 2010. La frequentazione del locale da parte di uno (omissis) e lo spaccio da parte di due maghrebini nei pressi non sarebbero elementi di riscontro.

8.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 in riferimento alla confisca della totalità delle quote delle due società e dei relativi beni aziendali. Non era stata provata l'interposizione fittizia nelle quote di ciascuna delle società confiscate e nella totalità ovvero rispetto ad una parte essenziale dei relativi beni aziendali. La confisca totale può operare solo quando il proposto abbia la disponibilità di fatto della società controllandone l'attività, dovendosi altrimenti distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti. La Corte di appello avrebbe mal applicato detto principio in quanto al più era stato dimostrato il controllo criminale del locale di via delle Sirene, ma non anche la disponibilità in capo al proposto delle due società in quanto tali, dei relativi beni aziendali e del complesso delle attività imprenditoriali esercitate. Dunque, l'infiltrazione criminale avrebbe al massimo potuto riguardare la (omissis) s.r.l., quale società detentrica del locale anzidetto, e non la Videomatic snc, che si limitava a fornire i videogiochi non solo a quella sala, ma a molti altri clienti. Peraltro quella disponibilità, anche parziale, sarebbe stata solo temporanea e contingente, atteso che la stessa Corte di appello ha ritenuto che il controllo degli (omissis) sulla sala giochi sarebbe stato esercitato anche dopo la cessione dell'attività dalla (omissis) s.r.l. all' (omissis) s.r.l. In ogni caso, già al momento dell'applicazione della confisca, la disponibilità dei beni in capo al proposto era cessata fin dal 2013 quando anche gli apparecchi della Videomatic non erano più presenti nel locale.

9. Il ricorso presentato dalla terza interessata (omissis) dall'Avv. (omissis) , suo procuratore speciale, vede sviluppata una premessa, nella quale si ricostruiscono le vicende societarie della (omissis) s.r.l. per chiarire che la ricorrente doveva ritenersi terza interessata rispetto alla confisca di tale società, in quanto proprietaria del 59 % del capitale sociale. In questa ottica, dopo il decreto di prime cure, che aveva confiscato anche le quote sociali, la



ricorrente aveva depositato appello con richiesta di annullamento dello stesso e restituzione dei beni in quanto legittima proprietaria. La Corte di appello ha dichiarato tale appello inammissibile in quanto proposto dalla (omissis) nell'interesse della persona giuridica quale suo legale rappresentante e per ottenere la restituzione di tutte le quote, non solo quelle intestate alla (omissis).

Il motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 591, 568, commi 3 e 4 richiamati dall'art. 680 cod. proc. pen. al quale rinvia l'art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. L'interpretazione della qualifica soggettiva in ragione della quale la (omissis) ha proposto appello, svolta dalla Corte territoriale, è errata. Per portare avanti questa tesi, la ricorrente sostiene che siano applicabili, nel procedimento di prevenzione, i principi generali in materia di impugnazioni penali, tra cui il *favor impugnationis*, e che vada osservato il combinato disposto degli artt. 1, prot.add. 1 e 6 CEDU. La ricorrente evoca, poi, la giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro penale di beni appartenenti ad un ente per reati commessi dal suo legale rappresentante, precisando che la dinamica è invertita ma il principio è comunque valido. Secondo detta giurisprudenza, in assenza dell'espressa spendita della qualità di legale rappresentante, l'atto si ritiene proposto in proprio; tale ragionamento è opposto rispetto a quello svolto dalla Corte romana, che ha invece ritenuto che l'appello fosse stato presentato dalla (omissis) come legale rappresentante della società pur in assenza di una specificazione sul punto. A prescindere da questa doverosa impostazione ed andando nel concreto, sostiene il ricorrente che l'appello contiene delle indicazioni circa la qualità spesa che lasciano ritenere che la (omissis) abbia agito in proprio. L'istanza formulata con l'appello contiene la richiesta di restituzione alla ricorrente in quanto "legittima proprietaria", locuzione che può riferirsi solo al 59 % delle quote, unico bene di cui la (omissis) può dirsi proprietaria. Peraltro, quand'anche la locuzione dovesse intendersi come riferita a tutte le quote, ciò comunque non significherebbe che la ricorrente agiva per conto della società, non legittimata a chiedere la restituzione delle quote, che sono di proprietà non già dell'ente, ma dei soci. Anche gli argomenti utilizzati — tesi ad escludere la contiguità della (omissis) agli (omissis) — non sarebbero — come invece ritenuto dalla Corte territoriale — indicativi della provenienza dell'atto dal legale rappresentante della persona giuridica, ma sarebbero gli unici ragionamenti spendibili per sostenere le ragioni della ricorrente. Lo scritto dell'Avv. (omissis) del 21 dicembre 2020 è stato anch'esso malamente interpretato dalla Corte distrettuale, in quanto successivo all'appello e, quindi, non utile per interpretarne il significato. Aggiunge la ricorrente la necessità che venga considerata anche la procura speciale in cui ella ha conferito l'incarico espressamente "in proprio". La ricorrente passa, quindi, ad analizzare alcuni passaggi dell'appello quali indicatori



della proposizione dell'impugnativa in proprio siccome riferiti alla sua persona fisica ed all'assenza di contiguità con il clan ^(omissis). Come considerazione di chiusura, la ricorrente evidenzia che sarebbe stato assurdo proporre il ricorso come legale rappresentante della ^(omissis), laddove, all'epoca della sua presentazione, l'amministratore giudiziario ne aveva già nominato un altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi di ^(omissis) , ^(omissis) , ^(omissis) , ^(omissis) .
^(omissis) sono inammissibili, mentre sono fondati quelli dei terzi interessati ^(omissis) , ^(omissis) e ^(omissis) , sicché il decreto impugnato, nella parte relativa alle confische dei beni riferibili a questi ultimi, va annullato con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

1. Una premessa di metodo si impone, per dare conto dei criteri che hanno guidato il Collegio nel vaglio dei ricorsi.

1.1. E' *ius receptum* che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Agui, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). Le Sezioni Unite, nella sentenza Gattuso (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271512, n.m. sul punto) hanno poi ribadito i limiti dello scrutinio in tema di misure di prevenzione, affermando che il vaglio della Corte di cassazione sul tema della prevenzione può e deve spingersi a censurare la totale esclusione di argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l'applicazione della misura, configurandosi, in caso di



radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. lgs 06/09/2011, n. 159, poiché l'apparato giustificativo costituisce l'essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale.

1.2. A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito.

Un altro principio che viene in rilievo è quello della doverosa specificità dei motivi di ricorso — requisito del quale alcuni di quelli *sub iudice* sono risultati privi — che impone di reputare inammissibile l'impugnativa di legittimità non solo quando essa sia portatrice di doglianze intrinsecamente indeterminate, ma anche allorché queste ultime difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione).

2. Fermi questi principi, il Collegio ritiene che il ricorso del proposto (omissis) (omissis) (detto maciste) sia inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2.1. Il primo motivo di ricorso riguarda l'applicazione, nei suoi riguardi, della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre nel Comune di residenza e contestata, in particolare, lo scrutinio della Corte distrettuale in punto di attualità della pericolosità sociale.

2.1.1. Ebbene, il ricorso è aspecifico giacché, in primo luogo, il ricorrente ragiona sulla sola condanna ad otto anni di reclusione per la partecipazione al sodalizio (con funzioni di organizzatore) e non precisa — sottraendosi, così, ad un confronto effettivo con il provvedimento impugnato — che la condanna complessiva in primo grado era stata ad anni sedici di reclusione (ridotta in appello ad anni dodici e mesi sei di reclusione) e, soprattutto, che essa concerneva anche altri reati, tra cui figurava, oltre all'usura aggravata ex art. 416bis.1 cod. pen. ed all'esercizio abusivo di attività finanziaria, anche una tentata estorsione anch'essa connotata dall'aggravante mafiosa. Ignora, altresì, il ricorrente che la condotta tenuta in quest'ultima occasione era stata ritenuta dai Giudici della prevenzione particolarmente significativa nel senso della pericolosità sociale, giacché il proposto aveva intimato alla vittima di adempiere in tempi brevi in quanto viveva proprio di quell'attività delittuosa, definita dallo stesso ricorrente come il proprio "lavoro", a denotare la consuetudine e la dedizione "strutturale" del comportamento di (omissis) rispetto a quel tipo di crimine.

L'affermazione che il ricorrente assume essere stata pretermessa — quella, cioè, che la sua partecipazione associativa si sarebbe protratta solo nel 2015 e 2016 — è frutto di una prospettiva parziale perché ancorata solo alle date dei reati satellite (anche nell'atto di appello, essa era stata posta come una petizione di principio), tacendo che il *tempus commissi delicti* dell'addebito associativo va dal 2004 con contestazione aperta e che non risulta la recisione del vincolo associativo che legava il proposto alla compagine, neanche dedotta dal ricorrente. Si tratta, quindi, di un'appartenenza che, lungi dal limitarsi agli anni 2015 e 2016, ha caratterizzato un periodo ben più ampio della vita del proposto e che concerne un sodalizio che, come ampiamente ricostruito dalla Corte distrettuale, si è radicato stabilmente nel territorio ostiense affermando, con la prepotenza e la brutalità, il controllo del territorio attraverso l'assoggettamento della popolazione locale ed il proprio predominio in molte attività economiche. D'altronde, quando la parte agita la presunta risalenza della condotta siccome collocata, al più, nel 2015/2016, ancora una volta manca di confronto con il decreto impugnato, laddove la Corte territoriale ha evidenziato — quali elementi di neutralizzazione del mancato accertamento di ulteriori reati successivi a quelli per cui ha riportato condanna — la circostanza che ^(omissis) fosse stato colpito da misura detentiva nel procedimento penale (impeditiva rispetto alla prosecuzione dell'attività illecita) e che la pendenza della proposta poteva aver costituito un deterrente alla commissione di altri reati.

2.1.2. Il ricorso, a prescindere dalla aspecificità che lo caratterizza e della quale si è finora detto, è anche manifestamente infondato in quanto affronta malamente il giudizio di attualità della pericolosità sociale che la Corte distrettuale ha formulato in termini del tutto corretti e conformi all'elaborazione giurisprudenziale sul punto.

A questo proposito si impone un inciso.

Il vaglio del Giudice della prevenzione rispetto all'attualità della pericolosità sociale può fare tesoro dell'ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha affrontato il tema.

Una posizione di primo piano riveste, in questo panorama, la già citata sentenza Gattuso delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511), che ha validato l'esegesi secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, con la precisazione — espressa dall'autorevole precedente in motivazione — che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo



associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Conforto a tale interpretazione discende — si legge nella sentenza Gattuso — dalla decisione della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Con tale pronuncia si è imposta la considerazione della detenzione intercorsa *medio tempore*, come elemento di fatto potenzialmente foriero di una rimediazione del precedente vissuto delinquenziale, anche al cospetto di addebiti associativi. In conclusione, la regola di giudizio enucleata dal massimo Consesso riconosce, nel caso di "partecipazione" associativa, e non già di mera appartenenza, l'operatività di una presunzione semplice di pericolosità sociale, la quale, tuttavia, deve essere corroborata dalla valorizzazione di specifici elementi di fatto che la sostengano ed evidenzino la natura strutturale dell'apporto, per effetto delle ragioni di collegamento espressamente enucleate sulla base degli atti, onde sostenere la connessione con la fase di applicazione della misura. Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo.

Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937), che devono soffermarsi:

a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;

b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito



relazionale illecito;

c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526).

Ebbene, nel caso di specie, la presunzione semplice derivante dalla partecipazione associativa dello (omissis) mantiene la sua rilevanza nel processo ricostruttivo dell'attualità della pericolosità sociale, dal momento che il ricorrente era una figura di vertice del sodalizio, né risulta che il clan sia stato disarticolato o che (omissis) abbia abbandonato le logiche associative, tagliando i ponti rispetto al contesto criminale in cui si era, per decenni, mosso.

L'irrilevanza del tempo trascorso tra l'ultima manifestazione della pericolosità sociale dello (omissis) come giudizialmente accertata e l'applicazione della misura di prevenzione appare, poi, ancora più evidente se si pone mente al principio consolidato — e ribadito dalla Corte distrettuale — secondo cui la valutazione di pericolosità sociale va effettuata con riferimento al momento del decreto di prevenzione di primo grado — che nel caso di specie risale al 20 gennaio 2020 —, principio fruibile nel caso di specie giacché non vi è un'anomala distanza temporale tra i due giudizi ed i fatti non sono particolarmente risalenti (Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 Sez. 1, n. 55052 del 18/07/2017, Carraturo, Rv. 272399).

2.2. Il secondo motivo di ricorso di (omissis) riguarda la confisca di un'autovettura Volkswagen Tiguan tg. (omissis) e delle consistenze economiche presenti su un conto corrente bancario e su un deposito a risparmio postale.

2.2.1. Quanto alla protrazione temporale della condotta illecita per cui il proposto è stato riconosciuto responsabile nel giudizio di cognizione — che lo (omissis) mira a circoscrivere — va ribadito quanto già osservato a proposito del primo motivo di ricorso, in particolare la circostanza che la parte è stata riconosciuta colpevole di partecipazione associativa, con ruolo verticistico, dal 2004 con condotta perdurante. Ciò ha una precisa conseguenza circa la confiscabilità dei beni entrati nel suo patrimonio entro i confini temporali segnati dal tempo del commesso reato associativo. Il Collegio deve rammentare, infatti, che, come sancito da Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262605, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo e, quindi, della sua efficacia acquisitiva. Sennonché, quando la proiezione temporale della pericolosità sociale qualificata, così come quella generica, sia accertata per un determinato arco temporale (ancorché, come pure



è stato ritenuto possibile in caso di partecipazione associativa, essa non abbia investito tutta la vita del proposto), tutti i beni entrati nel patrimonio del proposto in quel torno di tempo possono essere confiscati quando non risulti, in alcun modo, giustificato il legittimo possesso.

2.2.2. A tale causa di inammissibilità si accompagna quella che fa leva sull'aspecificità del ricorso per quanto concerne la ricostruzione della sproporzione tra le risorse necessarie per l'acquisto dell'autovettura confiscata e l'immagazzinamento delle somme trovate sul conto corrente e sul libretto di deposito ed i redditi del proposto e del suo nucleo familiare, ricostruiti sulla scorta degli accertamenti descritti alle pagg. da 148 e segg. del decreto di primo grado (cui la Corte di appello ha espressamente rinviato). Tali accertamenti hanno evidenziato una marcata sproporzione tra i redditi ufficiali percepiti, gli esborsi sostenuti dal proposto per l'acquisizione delle risorse confiscate e quelli necessari per il sostentamento del suo nucleo familiare, accertamento rispetto al quale non vi è alcuna contestazione specifica, se non le sparute doglianze che seguono, a loro volta frutto di una cattiva impostazione censoria.

Nello specifico, dunque, si osserva che:

- sugli stipendi percepiti quale dipendente dell'aeroporto di Fiumicino in misura tale da collocarsi oltre la media, il ricorrente agita un tema in fatto, peraltro proposto genericamente nell'appello e altrettanto genericamente nel ricorso per cassazione;

- vi è mancanza di confronto, nel ricorso in esame, con l'osservazione della Corte di appello circa la mancanza di quantificazione delle liquidazioni che il ricorrente avrebbe percepito e con il fatto che esse dovevano comunque essere denunciate al fisco, il che significa che le medesime, qualora effettivamente ricevute da *(omissis)*, avrebbero dovuto andare a comporre i redditi ufficiali già considerati negli accertamenti patrimoniali;

- il ricorso non contrasta specificamente l'affermazione della Corte territoriale per cui, nell'anzidetta attività di ricostruzione patrimoniale, era stata effettuata una valutazione di favore, considerando i redditi percipiendi al lordo delle imposte e le somme percepite come risarcimento del danno, ancorché queste ultime non costituissero un arricchimento;

- per il resto, sui redditi, il ricorso trascura di considerare quanto si legge a pag. 84 del decreto impugnato, laddove la Corte distrettuale ha offerto una motivazione effettiva circa la collocazione temporale dell'acquisto dell'autovettura confiscata, il pagamento di una differenza oltre la permuta con altro veicolo e l'acquisto, da parte del figlio *(omissis)* (anch'egli condannato per associazione mafiosa e facente parte del medesimo nucleo familiare), di altri due costosi veicoli nel 2013;



- a proposito, infine, della doglianza concernente la pretesa esibizione degli estratti conto, essa non appare ricollegabile ad alcun passaggio del decreto impugnato.

3. Il ricorso proposto nell'interesse di (omissis) è inammissibile.

(omissis) è stato condannato, in via definitiva, ad otto anni di reclusione all'esito di rito abbreviato per il reato di associazione mafiosa, quale partecipe del sodalizio con il compito del controllo delle sale giochi per conto dell'organizzazione. Nel provvedimento impugnato lo si delinea come personaggio di fiducia di (omissis), incaricato della riscossione degli introiti provenienti dalle sale giochi per conto del clan e si attualizza la sua pericolosità facendo riferimento alle somme riscosse dal (omissis) ed all'incarico, ricevuto da (omissis), di dare ordine al "cinese" di chiedere un ampliamento per la sala giochi della (omissis), ordine impartito il 24 marzo 2017 e captato nelle intercettazioni (cfr. pag. 88 del decreto di primo grado richiamato a pag. 77 del decreto impugnato; la data del 26 giugno 2017 indicata dalla Corte territoriale è errata siccome corrisponde a quella dell'informativa in cui era riportata l'intercettazione tra (omissis) e (omissis)). A questo proposito, la Corte di appello ha evidenziato che (omissis) ha cessato di collaborare con gli (omissis) solo quando i sequestri e le misure cautelari non hanno consentito di andare oltre.

Ebbene, queste considerazioni non sono specificamente contrastate nel ricorso, che si limita a tentare di circoscrivere il coinvolgimento di (omissis) con gli (omissis) al 2015-2016 e a sostenere che la Corte di appello si sarebbe limitata a fondare il giudizio di pericolosità sociale sulla condanna per la condotta associativa. Al contrario, come si è detto, i Giudici di appello hanno sì valorizzato il dato, di grande rilievo dimostrativo, della condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma hanno anche analizzato nel dettaglio il grado di coinvolgimento di (omissis) rispetto all'aggregato criminale, enucleando momenti di sua partecipazione che non possono dirsi temporalmente distanti dal decreto di prime cure. Tanto più che, anche per questa posizione, vale la presunzione semplice di attualità della pericolosità sociale delineata dalla sentenza Gattuso (cfr., *supra*, § 2.1.2.) ed anche per questo proposto la Corte di merito ha rimarcato come l'astensione dalla commissione di illeciti durante il procedimento di prevenzione, nella consapevolezza della proposta avanzata, non sia un dato significativo di resipiscenza e di una presa di distanza dalla compagine criminale di riferimento.



4. Il ricorso presentato nell'interesse di (omissis) contro la misura patrimoniale disposta in relazione all'autovettura Toyota Land Cruiser è inammissibile.

Il ricorrente — insistendo sulla mancata commissione di reati produttivi di lucro nel periodo dell'ingresso dell'autovettura confiscata nel suo patrimonio — ignora la rilevanza, in termini di confisca di prevenzione, dell'acquisto di beni nel periodo in cui è stata accertata la sua pericolosità sociale qualificata, come accaduto e precisato nella specie, essendo il veicolo frutto di un acquisto del 2007 rispetto ad un'associazione che esisteva almeno dal 2004 e nella quale il ricorrente aveva un ruolo di primo piano (cfr., *supra*, § 2.2.1. sui principi sanciti da Sezioni Unite Spinelli), tanto da rendersi protagonista anche della nota e brutale aggressione ad un giornalista ed ad un operatore della Rai — che lo avevano incontrato per un'intervista televisiva — quale momento di affermazione della supremazia della cosca nel territorio ostiense, oltre che di due omicidi attuati per affermare la supremazia della compagine.

Quanto al tema della capacità reddituale di (omissis), in tesi sufficiente a consentire l'acquisto dell'autovettura, se, effettivamente, nel decreto impugnato non vi è motivazione, ciò, tuttavia, non incide negativamente sulla sua tenuta. Su questo tema, infatti, non vi era specifico motivo di appello (se non una generica ed assertiva affermazione circa la percezione di redditi leciti, affidata ad una breve proposizione), ancorché esso fosse stato affrontato e sviscerato dal Tribunale della prevenzione. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnativa di legittimità perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente ommesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).

5. Il ricorso presentato per il terzo interessato (omissis) (nipote dei fratelli (omissis)) e concernente la confisca dell'immobile di via (omissis), reputato riferibile non già al giovane (omissis), ma allo zio (omissis), è inammissibile.

Per dare conto delle ragioni per cui il Collegio è giunto a tale conclusione vanno affrontati due aspetti, l'uno che concerne la fittizietà dell'intestazione



dell'immobile a (omissis) , l'altro che riguarda la confiscabilità dell'immobile siccome riferibile a (omissis) .

5.1. Quanto al primo aspetto — vale a dire alla disponibilità in capo a (omissis) dell'abitazione anche dopo la cessione a (omissis) della quota di comproprietà già acquistata da (omissis), figlia del proposto, dagli altri eredi (omissis) — l'impugnativa non coglie radicali difetti motivazionali del provvedimento impugnato né omette di contrastare specificamente la constatazione fatta dai Giudici della prevenzione, i quali hanno rilevato che, al momento dell'immissione in possesso del 14 novembre 2018 in esecuzione del sequestro di prevenzione, la villa era abitata da (omissis) , dichiaratasi compagna di (omissis) e che viveva in quella casa da quando (omissis) si era separato dalla moglie, due anni prima. Tale epoca — 2016 — coincide con quella in cui il sedicenne (omissis) aveva acquistato la villa.

Questo significa che la disponibilità della villa in capo a (omissis) si era protratta anche quando l'immobile era passato, formalmente, nella titolarità di (omissis) , il che costituisce un argomento effettivo circa la fittizietà dell'intestazione al giovane (omissis) che questi ha ignorato.

Così come l'impugnativa ha trascurato altri aspetti della motivazione che pure costituiscono una compiuta giustificazione circa la fondatezza della tesi accusatoria a proposito dell'apparenza della titolarità dell'immobile in capo a (omissis) . Ci si riferisce al fatto che:

- l'assegno dato in pagamento da quest'ultimo non è mai stato riscosso,
- comunque esso era scoperto;
- era inverosimile che un minorenne avesse la disponibilità di una somma così elevata, giustificata con lasciti e regalie.

Si tratta, in conclusione, di dati di elevato spessore dimostrativo — ben lungi, quindi, dal costituire una mera apparenza motivazionale — circa la fittizietà dell'acquisto, che il ricorrente non ha contrastato con argomenti censori puntuali, in spregio al dovere di specificità di cui si è detto *supra* al § 1.2.

Peraltro il costrutto della Corte distrettuale ben si concilia con l'esegesi di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611) secondo la quale i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall'art. 26, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica.

5.2. Quanto alla confiscabilità dell'immobile nei confronti di (omissis) , il ricorso è parimenti inammissibile.



5.2.1. Lo è, innanzitutto, in quanto (omissis) è privo dell'interesse a proporlo.

A questo riguardo, il Collegio ritiene di accedere alla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, secondo la quale, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre è del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto — quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso —, questione che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Simply Soc. Coop, Rv. 277225-04; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454-03; Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani, non mass.; *contra* solo Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608). In particolare, come illustrato nella sentenza Icardi, pur non essendo il terzo interessato gravato da alcun onere probatorio, egli ha, tuttavia, un dovere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e nella sua esclusiva disponibilità, visto che tale profilo incide sulla confisca; di contro, sono irrilevanti, per il terzo intestatario, (perché inidonee a provare la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (ad es., la sussistenza della condizione di pericolosità, il valore del bene confiscato sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenienza delle risorse) e che solo costui potrebbe avere interesse a far valere. La mancanza di interesse — sostiene la decisione evocata — rileva ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. atteso che, in caso di accoglimento dell'impugnativa legato alla ritenuta mancanza dei presupposti per la confisca, a differenza che quando difetti la prova dell'intestazione fittizia, la restituzione dei beni spetterebbe al proposto e non già al terzo interessato.

5.2.2. Il ricorso non è, inoltre, ammissibile in quanto l'appello non aveva contrastato puntualmente, se non con argomentazioni di mero dissenso, le plurime osservazioni che avevano condotto il Tribunale a ritenere che l'acquisto della villa fosse sospetto fin dall'epoca del trasferimento da (omissis) a (omissis), padre di (omissis). Nel decreto primo grado, infatti, vi era un'ampia motivazione sulla pericolosità sociale di (omissis) in quel periodo che 1) evidenzia come la proiezione criminale di (omissis) esistesse fin dal 1992 e come,



nel decreto applicativo della sorveglianza speciale del Tribunale di Roma, egli fosse stato indicato come coinvolto in fatti gravi fin dagli anni '90, quando il clan (omissis) si federò con il clan (omissis); 2) come egli fosse già stato denunciato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (il 19 settembre 1992) alla data dell'acquisto dell'immobile e fosse stato sottoposto a fermo di p.g. per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; 3) come l'acquisto da (omissis) sia avvenuto senza la prova del pagamento del prezzo e senza che i genitori di (omissis) avessero una provvista lecita sufficiente; 4) come (omissis) fosse vicino al clan (omissis), dal cui capo era avvenuto l'acquisto; 5) come egli avesse già riportato, alla data dell'acquisto, una condanna per tentata estorsione.

6. Anche il ricorso di (omissis), compagna di (omissis), è inammissibile. Come per il ricorso di (omissis), occorre affrontare due aspetti diversi.

6.1. Quanto all'effettività dell'acquisto da parte della (omissis), il ricorso difetta di reale confronto con alcune circostanze fattuali, tutte valorizzate dalla Corte territoriale a supporto del giudizio di fittizietà dell'intestazione; ci si riferisce:

- al mancato incasso degli assegni per 170.000 euro che costituirebbero il mezzo di pagamento del prezzo dell'immobile, peraltro tratti dalla (omissis) su un conto corrente su cui vi era un transito anomalo di somme di denaro per conto di società riferibili agli (omissis)

- al transito della somma ottenuta come mutuo per l'acquisto dell'immobile verso il figlio (omissis) a titolo di "prestito infruttifero" e non verso (omissis) (omissis) per corrispondergli il prezzo della compravendita;

- alla circostanza che la casa fosse abitata anche da (omissis) e dal figlio (omissis).

Peraltro, la giustificazione data dalla Corte territoriale — in assenza della dimostrazione della disponibilità esclusiva in capo alla (omissis) dell'immobile, ma, anzi, in presenza di dati di segno contrario — risponde all'esegesi di questa Corte secondo cui il sequestro e la confisca di prevenzione possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità facendoli apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali pertanto grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli e altro, Rv. 266142; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Mortellaro e altro, Rv. 258140; Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247).

6.2. In ordine alla sussistenza dei presupposti per la confisca del cespite in capo a (omissis), la ricorrente non ha interesse a porre la relativa questione per le stesse ragioni già illustrate al § 5.2.1. avuto riguardo al ricorso di (omissis) (omissis), cui si rinvia.

7. I ricorsi proposti nell'interesse dei terzi interessati (omissis) ed (omissis) — contro la confisca della totalità delle quote e del patrimonio sociale della società (omissis) (omissis) s.r.l. e (omissis) s.n.c. — sono, invece, fondati.

Va precisato che il provvedimento impugnato non ha escluso che, come sostenuto dai ricorrenti, l'attività da questi ultimi portata avanti avesse un'origine lecita ancorché risalente (legata all'iniziativa del padre dello (omissis)), affermando, tuttavia, che vi era stata la successiva infiltrazione degli (omissis), interessati al controllo delle sale giochi.

Ebbene, la motivazione che ha giustificato la confisca delle società siccome riferibili ai propositi reca alcuni errori in diritto e fonda su affermazioni apodittiche, apparentemente giustificative della misura reale applicata, ma nella realtà prive di un'effettiva portata giustificativa del vincolo imposto. Si tratta, in definitiva, di un vizio motivazionale radicale (nei sensi di cui al § 1), pur essendovi un'apparente percorso argomentativo, dal momento che quest'ultimo è fondato o su dati utilizzati in violazione di legge ovvero su elementi di tale equivocità da minare in radice il costrutto giustificativo.

7.1. Partendo dalle argomentazioni critiche agitate nel secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva che i Giudici della prevenzione hanno affermato che la riconducibilità della sala giochi di via (omissis) (riferibile alla società (omissis)) agli (omissis) fonderebbe, in primo luogo, sulle dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia (omissis), (omissis) e (omissis).

7.1.1. Quanto a questi ultimi, tuttavia, sulla scorta di quanto è dato evincere dal decreto avverso, essi avrebbero ricondotto la sala giochi di via (omissis) agli (omissis) in quanto ciò sarebbe stato noto nell'«ambiente criminale», senza tuttavia, precisare quale fosse la fonte della loro conoscenza, in violazione del disposto di cui all'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. Tale circostanza, come sostenuto nei ricorsi, determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la scure dell'inutilizzabilità della prova raccolta in sede di cognizione si riverbera sull'utilizzabilità della prova nel giudizio di prevenzione. Va ricordato, infatti, il principio generale sancito da Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271, secondo cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in qualsiasi tipo di giudizio, e quindi



anche nell'ambito del procedimento di prevenzione. Il vero tratto distintivo che qualifica l'autonomia del procedimento di prevenzione dal processo penale — hanno sostenuto le Sezioni Unite — va intravisto nella diversa "grammatica probatoria" che deve sostenere i rispettivi giudizi: una diversità, però, che, proprio in quanto riferita esclusivamente al "modo d'essere" degli elementi di apprezzamento del "merito", non incide affatto sulla legittimità delle acquisizioni, a prescindere — evidentemente — dalla sede in cui le stesse siano operate. Declinando il principio con specifico riferimento al divieto di testimonianza indiretta di cui all'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. ed alla conseguente sanzione di inutilizzabilità della prova, Sez. 5, n. 3687 del 27/10/2010, dep. 2011, Cassano e altri, Rv. 249691, ha poi sostenuto che è illegittimo il decreto di applicazione della misura di prevenzione (nella specie sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e confisca di beni) qualora la prognosi di pericolosità qualificata del proposto sia fondata su dichiarazioni accusatorie indirette, rese in violazione della disposizione innanzi citata, non essendo la fonte conoscitiva delle stesse identificata né identificabile. Ebbene, si ritiene che il principio suddetto, attenendo, in generale, al regime probatorio del procedimento di prevenzione, debba trovare applicazione anche quando l'elemento raccolto in violazione del divieto codicistico sia funzionale non già al vaglio circa la pericolosità sociale del proposto, ma al diverso ma contiguo profilo della riconducibilità del bene confiscato a quest'ultimo.

Né — osserva il Collegio — le dichiarazioni della ^(omissis) e del ^(omissis) possono essere repute utilizzabili ritenendo che i medesimi avessero fornito notizie apprese nel circuito criminale di appartenenza. A tale riguardo, questa Corte insegna (Sez. 1, n. 28239 del 20/02/2018, Miceli e altro, Rv. 273344; Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata e altri, Rv. 256065; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta e altri, Rv. 243425), a proposito delle notizie apprese nel contesto associativo dal collaboratore di giustizia, che esse non sono assimilabili a dichiarazioni *de relato* e possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati. Condizione necessaria per l'applicazione di tale principio è, tuttavia, che tali notizie siano apprese dal dichiarante quale intraneo alla cosca e che si riferiscano a quest'ultima ed ai suoi componenti. Ebbene, nella specie — almeno per quanto emerge dalla motivazione del decreto avverso — la fonte utilizzata dalla Corte di appello non soddisfa i requisiti individuati dalla giurisprudenza citata, dal momento che non vi sono né le necessarie notizie circa le modalità di acquisizione della notizia da parte dei due proपालanti (dato il generico riferimento




a notizie apprese nell'ambiente criminale), né la (omissis) ed il (omissis) appartengono al clan (omissis), ma, anzi, sono definiti nel decreto impugnato come vittime dei propositi e riconducibili al clan avversario dei (omissis). I due collaboratori, infine, qualunque fosse la loro veste processuale, come ogni altro dichiarante, non potevano deporre sulle voci correnti nel pubblico, stante il divieto di cui all'art. 194, comma 3, cod. proc. pen.

7.1.2. I limiti all'utilizzo di notizie apprese quale intraneo alla cosca non si applicano, invece, al collaboratore di giustizia (omissis), associato al clan (omissis), ma le sue dichiarazioni non costituiscono una motivazione al giudizio in ordine alla riferibilità della sala giochi di via (omissis) agli (omissis) siccome riguardano — per quanto è possibile comprendere dal decreto impugnato — non già la paternità dell'attività imprenditoriale esercitata presso quel sito, ma lo spaccio di stupefacenti che veniva attuato sul posto da due cittadini marocchini.

7.1.3. D'altra parte il complesso delle notizie fornite dai tre dichiaranti suddetti si colora di una spiccata ambiguità laddove le loro dichiarazioni, per come riportate nel decreto impugnato, sono prive di riferimenti temporali, che, al contrario, sarebbero stati essenziali per comprendere il "peso" da attribuire alle informazioni fornite rispetto alla gestione (omissis) -(omissis); ciò in quanto, come si legge nel provvedimento avversato, la (omissis) ebbe a cedere il ramo di azienda esercente la sala giochi suddetta alla diversa società (omissis) (società peraltro non confiscata dal Tribunale) nel 2011, il che avrebbe imposto una maggiore precisione nella collocazione temporale delle notizie fornite per dare corpo ad una motivazione effettiva delle ragioni della confisca.

7.1.5. Altro dato che la Corte di appello pone a fondamento del vaglio di riferibilità dell'attività imprenditoriale agli (omissis) piuttosto che a (omissis) ed alla (omissis) è quello della funzione di preposto della sala giochi attribuita, durante la gestione (omissis), a (omissis). Ebbene, la presenza di questi è stata ritenuta significativa della riferibilità dell'attività agli (omissis), perché — si legge nel provvedimento impugnato — la proposta applicativa della misura di prevenzione della D.D.A. di Roma lo indicava come tuttofare al servizio di (omissis); la Corte di appello non ha però precisato quali fossero gli elementi sulla cui base era stata tratta questa conclusione e se i medesimi fossero stati verificati nel corso del giudizio di prevenzione piuttosto che essere attinti acriticamente dalla mozione dell'organo proponente. Si tratta, con tutta evidenza, ancora una volta di un vuoto motivazionale che inficia un tassello dimostrativo particolarmente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini della confisca.

7.1.6. Sulle frequentazioni della sala giochi valorizzati come riscontri alla tesi del pubblico ministero, infine, la motivazione è equivoca perché, come già



ricordato, nel 2011, la sala venne ceduta alla società " (omissis) " e molte fonti di prova riportate nel decreto di primo grado riguardano il periodo successivo a tale cessione, come dimostrato dal richiamo, che si legge a pag. 54 del provvedimento impugnato, alla pag. 98 del decreto di primo grado proprio a proposito delle frequentazioni.

7.1.7. Se, sulla base delle considerazioni svolte, la motivazione del decreto impugnato è priva di una serie di elementi portanti — siccome inutilizzabili o affermati in maniera apodittica — che la rendono sostanzialmente priva della propria attitudine giustificativa della misura reale applicata nei confronti della società (omissis), ciò vale tanto più per la società (omissis), non deputata, per quanto si comprende dal provvedimento impugnato, alla gestione di una specifica sala giochi, ma alla fornitura degli apparecchi videogiochi a più sale.

7.1.8. Per le ragioni sopra esposte, il provvedimento impugnato va, *in parte qua*, annullato, affinché la Corte del rinvio riveda il percorso valutativo e motivazionale circa la riconducibilità dell'attività delle due società agli (omissis); nell'effettuare il nuovo scrutinio, la Corte di merito non dovrà fondare su dati processualmente inutilizzabili o non sottoposti al dovuto vaglio giurisdizionale e avrà il compito di ricostruire con precisione gli accadimenti anche selezionandone la rilevanza dimostrativa in ragione del passaggio di mano del ramo di azienda della (omissis) avutosi nel 2011.

8. Il ricorso presentato nell'interesse della terza interessata (omissis) — che contesta il giudizio di inammissibilità dell'appello formulato dalla Corte territoriale — è del pari fondato.

La Corte di appello ha reputato che l'appello proposto dalla predetta fosse inammissibile siccome presentato in veste di legale rappresentante della società Mgiochi s.r.l., mentre tale qualifica non apparteneva più alla (omissis), dal momento che l'amministratore giudiziario, una volta venuto in possesso di tutte le quote all'esito del sequestro di prevenzione, aveva esercitato il diritto di voto in assemblea nominando un nuovo amministratore.

La questione è di natura processuale, sicché questa Corte, a prescindere dalla motivazione resa dalla Corte territoriale, può accedere direttamente agli atti per formarsi il proprio convincimento sulla questione dedotta.

Ebbene,

- le intestazioni dell'appello principale e dei motivi aggiunti non recano l'indicazione che la ricorrente agisse come legale rappresentante della società, circostanza peraltro data per acquisita anche dalla stessa Corte di appello;

- nell'appello principale si chiedeva la restituzione dei beni alla ^(omissis) in quanto "legittima proprietaria" e non quale legale rappresentante della società;
- nei motivi aggiunti di appello le indicazioni non erano dissimili, dal momento che si faceva riferimento ai beni, nella parte dedicata alle richieste finali, "*afferenti alla società riferibili al terzo interessato ed odierno appellante* ^(omissis).....".
- le argomentazioni utilizzate nell'appello, contrariamente a quanto sostiene la Corte distrettuale, non valgono a connotare l'impugnativa di merito come proposta dalla ^(omissis) quale legale rappresentante della società, giacché sostenere la tesi dell'estraneità di ^(omissis) alla gestione sociale era l'unica strada per coltivare quella dell'effettiva titolarità delle quote della ^(omissis) s.r.l. in capo alla terza interessata appellante;
- contrariamente a quanto sostiene la Corte distrettuale, l'istanza avanzata dall'Avv. ^(omissis) il 21 dicembre 2020 (tesa ad ottenere l'autorizzazione ad acquisire documentazione contabile nell'ambito di attività di investigazione difensiva) non può valere ad identificare la qualità in nome della quale è stato proposto l'appello dalla ^(omissis), solo in questa circostanza definita "legale rappresentante della ^(omissis) s.r.l."; l'appello, infatti, è un atto diverso da quella richiesta, atto le cui condizioni di ammissibilità vanno riguardate facendo riferimento alla sua impostazione e non già ad altri scritti difensivi a carattere non impugnatorio;
- quand'anche — come pure opina la Corte di appello — la ^(omissis) avesse chiesto la restituzione di tutte le quote, questo non avrebbe connotato il ricorso come proveniente dal legale rappresentante della Mgiochi, dal momento che le quote non appartengono alla società ma ai loro titolari; al più, qualora la pretesa della appellante avesse contrastato anche la confisca del restante 41 % delle quote della Mgiochi, oltre che quella del suo 59 %, ciò avrebbe significato solo che, per quella percentuale, la ^(omissis) era priva di legittimazione siccome le quote andavano restituite a chi ne era titolare al momento del sequestro.

Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato anche in questa parte, mandando la Corte di appello di vagliare l'appello della ^(omissis).

8. All'inammissibilità dei ricorsi di ^(omissis), ^(omissis), ^(omissis) ^(omissis), ^(omissis) e ^(omissis) consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex l. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al

versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato nei confronti di (omissis) , (omissis) e (omissis) , con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibili i ricorsi di (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/7/2022.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli


Il Presidente

Stefano Patà
